



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/09/2011

=====

ADDI' 30/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - CANGEMI - MATTEI - SANTINI

DELIBERAZIONE N. 437

Oggetto:

Comune di Greccio (Ri). Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2002. Approvazione.





437 30 SET. 2011 R

**OGGETTO: Comune di Greccio (Ri).**  
Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2002.  
Approvazione.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;  
**VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;  
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;  
**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;  
**VISTA** la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni;  
**VISTO** l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;  
**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;  
**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;  
**PREMESSO** che il Comune di Greccio (Ri) è dotato di un P.R.G. approvato con D.G.R. n. 3897 del 29.07.1998, *COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO CON D.G.R. N. 6100 DEL 11.11.1998* R  
**VISTA** la deliberazione consiliare n. 33 del 13.12.2002 con la quale il Comune di Greccio (Ri) ha adottato la Variante Generale al P.R.G. vigente;  
**PRESO ATTO** che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, sono state presentate n. 10 osservazioni nei termini, in merito alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con Deliberazione Consiliare n. 41 del 30.11.2004, e n. 1 osservazione fuori termine;  
**RILEVATO** che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 157/1 reso nella seduta del 12.03.2009, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche, nello stesso riportati, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;  
**VISTA** la nota n. 52374 del 20.03.2009 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Comune di Greccio (Ri) copia del suddetto voto n. 157/1 del



437

30 SET. 2011

R

2009 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 6 del 07.05.2009 con la quale il Comune di Greccio (Ri) ha formulato le proprie controdeduzioni, al sopra citato voto n. 157/1/2009 del C.R.p.T recependo integralmente le modifiche introdotte dal suddetto organo regionale e approvando gli elaborati integrativi così come richiesto dal Comitato Regionale per il Territorio;

**VISTO** il successivo voto n. 180/3 del 13.05.2010, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato B**, con il quale il Comitato Regionale per il Territorio ha espresso parere favorevole, in ordine alle controdeduzioni comunali al citato voto n. 157/1 del 2009 di cui alla sopra richiamata D.C.C. n. 6/2009, con le modifiche operate d'ufficio, ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67;

**VISTA** la nota n. 169022 del 01.10.2004 con la quale il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 8 - Difesa del Suolo - ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 delle Legge 64/74, della L.R. 72/75, della D.G.R. Lazio n°2649/99, della Circolare Ass.to LL.PP. della Regione Lazio prot. 3317 del 29.10.80, della Circolare Ass.to LL.PP. prot. 2950 del 11.09.1982 e della Circolare dell'Ass.to LL.PP. prot. 769 del 23.11.1982, alla Variante al P.R.G. del Comune di Greccio con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico e vegetazionale da inserire nell'apposita Delibera Comunale d'Adozione e/o d'Approvazione e nelle Norme Tecniche Attuative:

1. *Siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione geologica e negli elaborati geologico-tematici a corredo dell'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato nelle prescrizioni che seguono;*
2. *Si ritengono aree non idonee all'edificazione o alla movimentazione terre quelle perimetrate di rosso ex-novo sulle Carte di Idoneità Territoriale per le zone indicate con numerazione da 1 a 6, sulla base del sopralluogo effettuato, di quanto già indicato dal Geologo Progettista nella relazione geologica. Tali inidoneità sono la risultante di condizioni idrauliche, geologiche e geomorfologiche negative per possibili propensioni al dissesto, forti acclività, cattive caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti (cfr punto 10 delle prescrizioni).*
3. *Per l'edificato esistente all'interno delle aree non idonee, alla data del presente parere, sono permesse le ristrutturazioni per adeguamento igienico-sanitario.*
4. *Per tutte le aree dichiarate idonee dal Geologo che non rientrano al punto 2 si dovrà obbligatoriamente tenere conto delle indicazioni e prescrizioni inserite nella Legenda della Carta di Idoneità Territoriale e nella Relazione Geologica allegata all'istanza.*
5. *Tutti i piani attuativi relativi allo Strumento Urbanistico Generale, dovranno ottenere ex-novo il parere di compatibilità geomorfologica da parte di questa Struttura ai sensi della L. 64/74 e della DGR 2649/99.*
6. *Nella fase preliminare alla realizzazione di nuove opere, si dovrà procedere obbligatoriamente all'esecuzione di sondaggi geognostici ubicati in maniera da*



437 30 SET. 2011 R

ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti esecutivi con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione.

7. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico secondo quanto disposto dalle normative vigenti. Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;
8. In tutte le aree in cui la falda si presenta superficiale (entro 2 metri dal piano campagna) sono inibiti i piani interrati e semi-interrati;
9. Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare qualsiasi fenomeno di dissesto indotto, d'erosione accelerata/lineare e fenomeni di impaludamento nelle porzioni topograficamente depresse; il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dei lotti dovrà essere messo a dimora in discarica autorizzata.
10. In particolare per quanto concerne l'aspetto geomorfologico si indicano le seguenti prescrizioni specifiche, oltre a quelle generiche (la numerazione delle aree segue quella indicata nella relazione geologica a corredo dell'istanza):
  - Area 1 (tra Spinacceto e Greccio lungo SP per Greccio): si ritiene non idonea a nuove edificazioni o movimentazioni di terre l'area perimetrata in rosso da questo Servizio, in quanto sensibile per l'insieme di caratteristiche idrogeomorfologiche tendenti alla propensione al dissesto. Per le nuove edificazioni si rendono obbligatorie indagini geotecniche specifiche ed analisi di stabilità ante e post-operam in presenza di evento sismico. Si conferma l'area non idonea presente già sulla tavola di Idoneità Territoriale.
  - Area 2 (Spinacceto-SP Reopasto): tutta l'area deve essere assoggettata ad adeguati interventi idraulici superficiali per lo smaltimento delle acque di corrivazione del versante. Per le nuove edificazioni si rendono obbligatorie indagini geotecniche specifiche ed analisi di stabilità ante e post-operam in presenza di evento sismico.
  - Area 3 (Casa Ilari-Costa dei Draghi-Cerqua di Ricci): si ritengono non idonee a nuove edificazioni o movimentazioni di terre le aree perimetrata in rosso da questo Servizio, in quanto sensibili per l'insieme di caratteristiche idrogeomorfologiche tendenti alla propensione al dissesto e/o presenza di aree boscate. Per tutte le restanti aree in caso di nuove edificazioni o movimenti terre si rendono obbligatorie indagini geotecniche specifiche ed analisi di stabilità ante e post-operam in presenza di evento sismico. Per la zona di pianura limitrofa alla SP per Reopasto obbligatorie indagini geotecniche



437 30 SET. 2011 R

*specifiche profonde ed analisi di laboratorio atte a verificare il grado di cedevolezza e liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico.*

- *Area 4 (SP S.Francesco-Loc. Ragna a valle Piè di Loggio): si ritengono non idonee a nuove edificazioni o movimentazioni di terre le aree perimetrare in rosso da questo Servizio, in quanto sensibili per l'insieme di caratteristiche idro-geomorfologiche tendenti alla propensione al dissesto e/o di zona boscata e presenza di sorgente idropotabile captata a valle. Per tutte le restanti aree in caso di nuove edificazioni o movimenti terre si rendono obbligatorie indagini geotecniche specifiche ed analisi di stabilità ante e post-operam in presenza di evento sismico.*
- *Area 5 (Collemare-Prati di Limiti): tutta l'area deve essere assoggettata ad adeguati interventi idraulici superficiali per lo smaltimento delle acque di ruscellamento del versante. Per le nuove edificazioni si rendono obbligatorie indagini geotecniche specifiche ed analisi di stabilità ante e post-operam in presenza di evento sismico. Per la zona di pianura limitrofa alla SP per Reopasto (area artigianale) obbligatorie indagini geotecniche specifiche profonde ed analisi di laboratorio atte a verificare il grado di cedevolezza e liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico.*
- *Area 6 (Abitato di Limiti di Greccio): tutta l'area deve essere assoggettata ad adeguati interventi idraulici superficiali per lo smaltimento delle acque di ruscellamento del versante. Per le nuove edificazioni si rendono obbligatorie indagini geotecniche specifiche ed analisi di stabilità ante e post-operam in presenza di evento sismico. Per la zona di pianura limitrofa alla SP per Reopasto ed all'area cimiteriale obbligatorie indagini geotecniche specifiche profonde ed analisi di laboratorio atte a verificare il grado di cedevolezza e liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico.*

*La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica di seguito riportata:*

- *Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 e DGR Lazio 766/03;*
- *D.M. LL.PP. 11.03.88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";*
- *Circolare Min. LL.PP. del 24.09.88 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.03.88; Circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n° 3317 del 29.10.80, n° 2950 del 11.09.82 e n° 769 del 23.11.82;*

*VISTA la nota n. 159319 del 05.11.2007 con la quale, il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area 03 – Ufficio usi Civici e Diritti Collettivi ha espresso parere favorevole alla Variante di che trattasi a condizione*



437 30 SET. 2011 *Gr*

che venga integrato, all'interno delle N.T.A., l'articolo a salvaguardia dei diritti civici con l'introduzioni delle seguenti norme:

*"Qualora ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, Vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n° 1766 del 17.06.1927";*

*"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articolo 8 della Legge regionale n° 6 del 27/01/2005";*

*"Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale";*

*"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n° 6 del 27/01/2005".*

VISTA la nota n. 24387 del 30.11.2007, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ha espresso parere igienico sanitario favorevole alla Variante generale di che trattasi alle seguenti condizioni:

- Ogni successivo strumento urbanistico attuativo (Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero, Piano Particolareggiato, Intervento edilizio convenzionato) dovrà essere sottoposto all'acquisizione del parere previsto, così come per legge, da questo servizio;
- Si dovrà predisporre uno o più elaborati dai quali risulti il coordinamento dello strumento urbanistico già adottato con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a) articolo 5° della legge Regionale n° 18 del 03.08.2001 (Zonizzazione Acustica);
- Dovranno essere individuate, nello strumento urbanistico, nelle zone destinate a servizi, le aree per la realizzazione di canili rifugio o la presenza delle stesse nel territorio comunale così come previsto dall'art. 2 bis Legge Regionale n° 34 del 21.10.1997;
- Previsioni da radiazioni Ionizzanti  
Nella identificazione delle zone nelle quali si intenderà installare sistemi od impianti radioelettrici, per telefonia mobile, radiodiffusione, ecc. ..., si dovrà fare riferimento, in fase di pianificazione urbanistica e territoriale, alle seguenti normative: legge n° 36/2001 e D.L.vo n°259/2003;
- Nella Tavola 11/b – Tipologie edilizie e normativa dovranno essere modificati e/o integrati i seguenti articoli:



437 30 SET. 2011

#### Articolo 16 – Aree di Rispetto

a) Zone a vincolo cimiteriale

Le aree con vincolo cimiteriale sono disciplinate dall'art. 28 legge n° 166 del giorno 01.08.2002

Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali;

b) Fasce di rispetto della Viabilità

Salvo i maggiori vincoli o le indicazioni grafiche all'interno dei nuclei abitati, lungo le strade statali e provinciali, non possono sorgere costruzioni sulle fasce laterali alle strade stesse, per una profondità pari alla misura stabilita per ciascun tipo di strada dal D.Lgs. n° 1404/68, D.Lgs n° 285/92, DPR n° 495/92 e DPR n° 147/93 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi in cui viene prescritta l'osservanza di tali disposizioni;

c) Fasce di rispetto dei corsi d'acqua – Vincolo salvaguardia acque superficiali e sotterranee.

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, da distinguersi in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, dovranno avere una estensione così come disposto dall'art. 94 del D.Lgs n° 152/06 e successive integrazioni e modificazioni e così come classificate dalla DGR Lazio n° 5817/99;

Ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico del territorio comunale ogni forma di trasformazione del suolo, anche se consentita dalle norme del presente piano, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico non è ammessa senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente (Amministrazione Provinciale).

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico l'attività edilizia e di trasformazione del suolo è subordinata a quanto stabilito con R.D. n° 3267 del 30.12.1923 e successive integrazioni e modificazioni.

Nel caso in cui l'area oggetto d'intervento sia sottoposta a vincolo idrogeologico, per i corsi d'acqua non compresi nell'elenco delle acque pubbliche, la distanza minima da osservarsi nell'edificazione, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dalla mezzera del corso d'acqua è di 50 mt. I progetti relativi dovranno prevedere idonee sistemazioni paesaggistiche ed ogni altro accorgimento per prevenire effetti nocivo-mecanici e chimico-batteriologici e devono essere sottoposti all'approvazione degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela del regime idrico del Settore Tutela Ambientale della Regione Lazio e dell'Ispettorato Dipartimentale Agricoltura e foreste;

#### Articolo 21 – Eliminazione Barriere Architettoniche

Per le opere e gli edifici privati, residenziali o con altre destinazioni, oltre che per l'edilizia residenziale pubblica, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti provvedimenti:

- Articolo 21 del D.P.R. n° 380/01 e SS.MM.II. – Eliminazione Barriere architettoniche – Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e



437 30 SET. 2011 n

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

- Legge n° 13/89 (normativa per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), D.M. LL.PP. n° 236/89 (normativa tecnica per garantire l'accessibilità, ecc. ... degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica);
- Circolare n° 8773 del 10.12.1999 della Regione Lazio Opere e Reti di Servizi e Mobilità, in applicazione del D.P.R. n° 503 del 24.07.1996;

- Nelle Norme Tecniche di Attuazione dovrà essere inserito il seguente comma:  
Nelle zone urbanistiche dove sia ammesso l'intervento edilizio diretto siano rispettati, per gli edifici, i requisiti igienici sanitari di cui al D.M. Sanità del 05.07.1975 e successive modificazioni ed integrazioni;
- I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione (rete idrica, rete fognaria, rete fornitura energia elettrica, ecc.) dovranno essere sottoposti all'approvazione dello scrivente Servizio ai sensi dell'art. 228 del TULLSS n° 1265/34 e predisposti secondo le specifiche tecniche impartite degli Enti Gestori dei Servizi;
- Si dovrà procedere una volta concluso l'iter di approvazione dello strumento urbanistico, all'aggiornamento del vigente Regolamento Edilizio. Lo stesso dovrà essere sottoposto all'acquisizione del parere di cui all'art. 230 TULLSS 1265/34 da parte di questo Servizio;
- **Zona F - SERVIZI PUBBLICI**  
Nella redazione di progetti attuativi di interventi nelle zona F, si dovrà tener conto che il sistema verde anche a prescindere dal rispetto degli standard specifici di Legge, sia funzionale e finalizzato ad assicurare non solo azioni più ampiamente riconosciute e valorizzate (sociali, ricreative, paesaggistiche, idrogeologiche, ecc), ma anche quelle, non sempre considerate, di valenza tipicamente igienico-sanitaria, quali: il contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico; l'influenza sugli aspetti microclimatici; la regolazione dell'equilibrio ossigeno-anidride carbonica.

**RITENUTO** di condividere e fare propri i predetti voti del C.R.p.T. che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A e B**;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

#### DELIBERA

di approvare la Variante Generale al P.R.G. vigente adottata dal Comune di Greccio (Ri) con deliberazione consiliare n. 33 del 13.12.2002, secondo i motivi, con le modifiche e le prescrizioni contenute nei pareri del Comitato Regionale per il Territorio resi con i voti n.157/1 del 12.03.2009 e n. 180/3 del 13.05.2010 che costituiscono parte



437 30 SET. 2011 R

integrante della presente deliberazione quale Allegato A e B ed in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'Allegato A del presente provvedimento.

Direttore

Il Piano è vistato dal Dirigente dell'Area 2B04 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Elaborati allegati alla D.C.C. n. 33/2002 di adozione della V.G. al P.R.G.:

- Tav. 1 Relazione Illustrativa;
- Tav. 2 Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 3 Plan. 5.000 C.T.R.
- Tav. 4 Stralcio P.R.G.
- Tav. 5 Plan. 2000 Catastale Settore 1
- Tav. 6 Plan. 2000 Catastale Settore 2
- Tav. 7 Plan. 5.000 Sup./ Vol.
- Tav. 8 Plan. 2000 Catastale Zona "D"

- Tav. A Relazione Geologica
- Tav. B Elaborato unico comprendente:
  - Carta geologica
  - Carta idrogeologica
  - Carta delle acclività
  - Carta della pericolosità e vulnerabilità
  - Carta dell'idoneità territoriale

- Elaborati allegati alla D.C.C. n. 6/2009 di controdeduzioni al Voto del C.R.p.T.:

- Tav. 2 Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 5-Ter Integrazioni a seguito del Voto del C.T.R.
- Tav. 6-Ter Integrazioni a seguito del Voto del C.T.R.

e nelle tavole denominate "Carta dell'idoneità territoriale", contenute nella Tav. B Elaborato unico, di cui al parere n. 169022 del 01.10.2004 del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 8 - Difesa del Suolo

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A



Allegato B

LA PRESIDENTE: F.to Renata FOLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 4 OTT. 2011





IL DIRETTORE REGIONALE  
(ARCH. DEMETRIO CARINI)

**COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO**  
Voto n. 157/1, del 12 Marzo 2009.

Relatore:  
arch. Michele Angelo Carboni

OGGETTO: Comune di Greccio (RI)  
Variante al Piano Regolatore Generale  
Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2002  
Rif. L. n° 1150/42



**IL COMITATO**

Premesso che

Con nota n. 5597 del 10.08.2005 è pervenuta a questa Direzione Regionale la documentazione relativa alla Variante in oggetto inviata dal comune di Greccio ai sensi e per gli effetti della legge Urbanistica 1150/42 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2002 ha adottato la variante al PRG, attivando la procedura della pubblicazione prevista per legge.

**La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti atti ed elaborati:**

1. Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 13.12.2002 con la quale è stata adottata la variante al Piano regolatore Generale;
2. n° 4 copie più una originale degli elaborati di progetto
  - Tav. 1 Relazione Illustrativa;
  - Tav. 2 Norme Tecniche di Attuazione
  - Tav. 3 Planimetria C.T.R. scala 1:5000
  - Tav. 4 Stralcio P.R.G. scala 1:2000
  - Tav. 5 Planimetria Catastale settore 1 scala 1:2000
  - Tav. 5b Planimetria Catastale con osservazioni accolte scala 1:2000
  - Tav. 6 Planimetria Catastale settore 2 scala 1:2000
  - Tav. 6b Planimetria Catastale con osservazioni accolte scala 1:2000
  - Tav. 7 Planimetria con superfici e volumi scala 1:5000
  - Tav. 8 Planimetria Catastale zona D scala 1:2000
  - Tav. A Relazione Geologica
  - Tav. B Carta Geologica - idrogeologica e delle acclività



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

3. Avviso di deposito pubblico all'Albo Pretorio;
4. Certificazione dell'avviso di deposito presso l'Ufficio di Segreteria;
5. Manifesto;
6. Certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio
7. Registro protocollo delle osservazioni alla variante
8. Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 30.11.2004 delle osservazioni e adozione definitiva;
9. Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.12.2003 con la quale è stata adottata la relazione geologica per la variante al P.R.G.
10. Attestazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico di esistenza vincoli ambientali, sulle zone delle quali si prevede la variazione di classificazione o il nuovo inserimento; si precisa che sulle suddette zonizzazioni non sussistono vincoli archeologici, monumentali e che i terreni non ricadono in zone dichiarate parco o riserva naturale o soggette a Piano di Bacino;
11. nota trasmissione documentazione all'Assessorato per le Politiche dell'Ambiente – Ambiente e Protezione civile, Servizio geologico;
12. nota trasmissione documentazione all'Assessorato Sviluppo del Sistema Agrario e del Mondo Rurale.

Con nota n. 169022 del 01.10.2004 la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – area 2A/08 “Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale” ha trasmesso il Parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 della DGR n. 2649/99;

Con nota n. 159319 del 05.11.2007 il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione regionale Agricoltura area 06 “Usi Civici e Diritti Collettivi” ha trasmesso il Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 59/95, dichiarando che i terreni interessati dalla Variante non appartengono al demanio civico e non sono gravati da diritti civici, ma con la prescrizione di integrare le N.T.A. con le norme inserite nel presente Parere;

Con nota n. 24387 del 30-11-2007 L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti ha trasmesso il Nulla Osta dal lato igienico sanitario con prescrizioni ai sensi della Legge 883/78 art. 20;

Dall'esame preliminare della documentazione trasmessa la stessa è risultata carente, con nota n. 42019 del 06.03.2008, questa Direzione ne ha chiesto l'integrazione.

**Con nota n. 4543 del 28.05.2008, in atti, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso, la seguente documentazione integrativa:**

- Tavola vincoli di Uso Civico
- Tavola vincoli paesaggistici ex P.T.P.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

- Tavola vincoli idrogeologici
- Inoltre, si precisa che la variante non prevede alcuna modifica alla viabilità esistente.

Il Comune di Greccio è attualmente dotato di P.R.G., approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 3897, del 29.07.1998;

Il territorio di Greccio ha una superficie di circa 1800 Ha, comprende una porzione dei versanti orientali dei Monti sabini, la zona Pedemontana e la sottostante Piana Reatina di cui è compresa una limitata superficie.

Il paesaggio, la geologia e l'assetto strutturale della zona di Greccio sono tra le più suggestive ed interessanti dell'Appennino Centrale.

Il centro storico si sviluppa a quota 705 m s.l.m., su rocce di origine marina appartenenti alla serie "Umbro Marchigiana Sabina".

Tutte le aree considerate nella presente Variante, ricadono all'interno della fascia compresa tra la strada provinciale che si sviluppa da Greccio ed il Santuario e la strada provinciale Reopasto, che collega Spinaceto con Limiti di Greccio e Sellecchia, ad esclusione della zona "D" - artigianale che è collocata presso "Prati di limiti".

Con la presente Variante si vogliono affrontare i più urgenti problemi legati all'attuazione del P.R.G. e sanare le più evidenti mancanze.

In particolare, l'Amministrazione Comunale ha inteso variare le destinazioni urbanistiche sotto descritte:

- 1) Previsione di una zona D per attività artigianali, completamente assente nel P.R.G. vigente in quanto la zona proposta era stata stralciata in sede di esame dal Comitato Tecnico a causa della non idonea natura geologica dei terreni. Per ovviare a questa carenza, è stata individuata una piccola zona a margine della frazione di Limiti, che presenta caratteristiche ottimali, in quanto già servita da viabilità e già dotata di tutti i servizi e le urbanizzazioni necessarie, non lontana dalla strada provinciale e quindi facilmente accessibile. Si tratta di un'area pianeggiante, estesa su circa un ettaro.

La zona D è regolamentata dall'art. 2 delle N.T.A. della presente Variante al PRG il quale prevede:

- le aree sono sottoposte a preventiva approvazione di piano particolareggiato o di piano di lottizzazione o piano di insediamenti produttivi ai sensi della legge 865/1971, con l'applicazione dei seguenti indici:
- indice territoriale = 2,50 mc/mq.
- rapporto di copertura = 0,60 mq.
- numero dei piani = 2
- altezza massima = 8,50 mt.
- lunghezza massima frontale = 30 mt.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

- distanze strade - fabbricati - confini = 10 mt.
- piantumazione = 120/ Ha

2) riclassificazione in zona B di completamento, di aree classificate in zona C d'espansione residenziale dal P.R.G. vigente, parzialmente edificate e limitrofe al centro abitato.

Regolamentate dall'articolo 4 delle N.T.A. - riclassificazione delle zone C

- le aree indicate con apposita simbologia nelle planimetrie allegate saranno riclassificate in zona B, di completamento edilizio e ad esse si applicheranno tutte le norme previste dal vigente P.R.G. per dette zone;
- gli edifici esistenti nelle zone B, eventualmente non conformi con la norma di P.R.G., potranno essere mantenuti allo stato attuale e modificati solamente per adeguarli alla stessa normativa, nel rispetto degli standard da esse contenuti.

3) Previsione di alcune sottozone B3 di completamento per i principali nuclei rurali sparsi, attualmente classificati in zona E - agricola, che non permettono il completamento e lo sviluppo dei nuclei.

Regolamentata dall'art. 1 delle N.T.A. - Zona B3 - Completamento di borghi agricoli

- In queste zone sarà permessa l'edificazione ed il completamento dei lotti liberi ai fini residenziali o agricoli misti, con l'applicazione dei seguenti indici:
- Indice fondiario IF = 0,80 mc/mq.
- Superficie minima del lotto Sm = 1.000 mq.
- Altezza massima Hm. = 7,50 mt.
- Numero piani Np. = 2
- Distacchi dai confini e dai fabbricati D1/D2 = 5 mt
- Distacco dalle strade D3 = 10 MT.
- Per il distacco dai confini e dai fabbricati sono fatti salvi i preesistenti allineamenti e costruzioni in aderenza previo accordo fra i confinanti, trascritto con atto d'obbligo.

4) Inserimento di una zona F per servizi di interesse collettivo, in parte destinata all'iniziativa pubblica ed in parte all'iniziativa privata.

Regolamentata dall'art. 5 delle N.T.A. della variante - zone F Servizi Pubblici

- si tratta delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse comune, di iniziativa e gestione privata;
- Sono ammessi edifici, impianti ed attrezzature destinate al tempo libero, servizi sociali, culturali, commerciali, ristoranti, bar, ritrovi, sale da ballo e da gioco, alberghi, pensioni, palestre sportive e simili;
- In questa zona il piano si attua per intervento diretto.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

- Per quanto riguarda le caratteristiche delle nuove costruzioni si osservano le indicazioni di cui alla zona B (completamento) delle NTA del P.R.G., che dovrà essere integralmente riportato nell'attuale normativa all'art. 3.

## **Considerato che**

In relazione a quanto rappresentato corre l'obbligo di proporre alcune modifiche sia di carattere zonizzativo che normativo della proposta di Variante.

Tali modifiche sono introducibili d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6.8.67 n°765.

Esse si intendono necessarie a garantire una maggiore salvaguardia del territorio; tali modifiche non comportano sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali della Variante proposta.

## **Verifica paesaggistica**

La verifica paesaggistica viene eseguita sulle zone delle quali si prevede la variazione di classificazione, o il nuovo inserimento, previste dalla Variante al P.R.G.:

- Tutte le riclassificazioni da zona agricola a zona C sono stralciate e ricondotte all'originaria destinazione per i motivi espressi nelle conclusioni della presente relazione.
- Zona C riclassificata B in località Spinacceto, priva di vincoli.
- Zona C riclassificata B in località Limiti a valle della Provinciale, soggetta a vincolo ambientale di cui all'art. 136 del D.L.vo 42/2004.
- Zona C riclassificata B in località Limiti a monte della Provinciale, priva di vincoli.
- Zona B3 località Spinacceto, parte priva di vincoli, parte soggetta a vincolo della fascia di rispetto – corsi d'acqua pubblica art. 7 L.R. 24/98, parte soggetta a vincolo ambientale di cui all'art. 136 del D.L.vo 42/04. Rispetto al PTPR la zona si trova in parte inserita dentro la fascia definita il "Paesaggio degli Insediamenti Urbani", normata dall'art. 27 e in parte nel "paesaggio agrario di Valore", normata dall'art. 25; si precisa che nel vigente PRG tutta la zona è classificata Zona C;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

- Zona B3 tra Spinacceto e Limiti parte libera nella fascia dei 200 mt. dalla strada Provinciale, parte soggetta a vincolo ambientale di cui all'art. 136 del D.L.vo 42/04. Rispetto al PTPR tutta la zona si trova inserita dentro il "Paesaggio degli Insediamenti Urbani", normata dall'art. 27.
- Zona B3 lungo la strada Provinciale per il Santuario, soggetta a vincolo ambientale di cui all'art. 136 D.L.vo 42/04, parte soggetta vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.3267/1923; Rispetto al PTPR tutta la zona si trova inserita dentro la fascia definita "Paesaggio degli Insediamenti Urbani" normata dall'art. 27. inoltre, si precisa che nel vigente PRG tutta la zona è classificata "zona C".
- Zona B3 in località Limiti, sopra il Fosso della Cenciara, area soggetta a vincolo ambientale di cui all'art. 136 del D. L.vo 42/04. Rispetto al PTPR la zona si trova inserita dentro la fascia definita "Paesaggio degli Insediamenti Urbani" normata dall'art. 27, inoltre, si precisa che nel vigente PRG la zona è classificata "zona C".
- Zona F in località Limiti, priva di vincoli; rispetto al PTPR tutta la zona è inserita dentro la fascia definita "Paesaggio degli Insediamenti Urbani" normata dall'art. 27.
- Zona D Artigianale in località Limiti a valle della strada Provinciale, soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 D.L.vo 42/04 e in parte inserita dentro la fascia di rispetto del "Fosso Collemare" normata dall'art. 7 della L.R. 24/98. Nel vigente PRG la zona è classificata zona E - agricola. Rispetto al PTPR, la zona è ricompresa nel "paesaggio agrario di valore" normata dall'art. 25. Si precisa che il Comune di Greccio non ha previsioni di un'area Artigianale in quanto stralciata in sede di approvazione del PRG per motivi geologici.

## Conclusioni

- Le vaste aree di zona agricola, trasformate in zona B3, meritano uno studio più attento e approfondito da esaminare in sede di variante generale al PRG. Attualmente queste zone non sono compromesse da edificazioni, ma solo interessate da piccole presenze abitative, pertanto, la richiesta non appare conforme alla legge regionale n. 38/99 e inoltre, alcune aree sono soggette al vincolo paesaggistico. Alla luce di quanto sopra espresso tutte le zone classificate B3 dovranno essere ricondotte alla originaria destinazione agricola.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

- Al riguardo della programmata zonizzazione di tipo D, andrà attuato il mantenimento di una fascia integra ed inedificata, in corrispondenza della quota-parte vincolata, per il decorso dell'acqua pubblica, denominata "Fosso Collemare".
- Al riguardo delle vigenti perimetrazioni di tipo C che verrebbero riproposte quali zonizzazioni di completamento residenziale, al fine di una loro corretta individuazione, si ritiene opportuno che, in sede di Controdeduzioni al presente Voto, l'Amministrazione comunale, produca un elaborato grafico integrativo, in scala congrua, che possa rappresentare le previsioni dello strumento urbanistico vigente, correlate con quelle della Variante proposta.
- Inoltre, sempre in considerazione delle vaste aree proposte in Variante, da zonizzazioni d'Espansione residenziale a zonizzazioni di Completamento residenziale, non tutte compromesse, si ritiene che l'Amministrazione comunale, sempre in sede di Controdeduzioni, definisca la perimetrazione della quota parte delle predette aree che presentino gli specifici requisiti delle zone di tipo "B", di cui al D.M. 1444/68, con riclassamento a zonizzazioni di tipo "C", delle parti restanti, le quali, dovranno essere attuate tramite Comparti, con indice territoriale di 0,8 mc/mq..
- Si ritiene inoltre opportuno verificare la sussistenza d'eventuali "Siti di Interesse Comunitario", all'interno delle zonizzazioni perimetrale dalla Variante urbanistica.
- Nelle premesse delle norme tecniche della Variante dovrà essere riportato integralmente l'articolo 2 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale - tav. 11/B "tipologie edilizie e normativa", a chiarimento delle simbologie applicate nella normativa.
- Il testo delle norme di attuazione, è composto da 4 articoli, che riguardano le zonizzazioni introdotte dalla Variante; per le nuove zone C (stralciate) ed F si fa riferimento all'articolo delle zone B delle norme vigenti del PRG (art. 8 - completamento edilizio) che dovrà essere integralmente riportato nelle norme della Variante, rinominandolo articolo n. 3 "zona B" in quanto, dalla lettura appare che l'articolo numero 3 sia stato omissso. Tale articolo dovrà regolamentare, le zone C trasformabili in zone B dalla Variante (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/68) e le zone F -- servizi pubblici - di nuova costituzione.
- Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui ai Pareri e nulla Osta allegati alla Variante urbanistica, in particolare il Parere Paesaggistico, Geologico e degli Usi Civici.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio



## Osservazioni

Sono pervenute al Comune n° 11 osservazioni. Di cui 10 entro i termini di pubblicazione, mentre l'undicesima è stata presentata dopo la deliberazione del consiglio comunale n.41 del 30.11.2004. Il Consiglio Comunale ha regolarmente controdedotto alle 10 osservazioni presentate nei termini, mentre non ha controdedotto all'undicesima osservazione. Esaminate le osservazioni, alla luce delle modifiche della presente, nonché delle possibili incidenze che esse producono sul progetto di Variante si ritiene di esprimere quanto segue:

NUMERO	PROTOCOLLO	DATA	NOME
1	2628	16.04.2004	Angeletti Ascanio e Vita Santino
2	3201	05.05.2004	Buccioni Fulvio e Buccioni Renato
3	3249	06.05.2004	Bremec Pamela
4	3337	08.05.2004	Pedacchia Giuseppina
5	3368	08.05.2004	Tarani marilia ed altri
6	3496	08.05.2004	Motelli Leo
7	3497	12.05.2004	Cianca Daniela ed Altri
8	3504	12.05.2004	Argenti Francesco
9	3554	12.05.2004	Quintili Fulvio
10	3606	15.05.2004	Vilcabamba S.R.L.
11	617	31.01.2005	Giampaolletti Giuseppe

Il Comune in sede di controdeduzioni decide di non accogliere le sotto elencate osservazioni per i motivi espressi nella delibera di C.C. n. 41 del 30.11.2004.

- 1) Vilcabamba s.r.l.
- 2) Argenti Francesco
- 3) Bremec Pamela
- 4) Quintili Fulvio


Si concorda con quanto espresso dal Comune nella su indicata delibera.

Pertanto, tali richieste non possono essere accolte e si devono ritenere respinte. Per quanto riguarda l'undicesima osservazione, non essendo stata controdedotta dall'Amministrazione comunale, non sarà valutata nel presente Voto.

Le osservazioni espresse dai signori:

- 1) Pedecchia Giuseppina
- 2) Tarani marilia ed altri
- 3) Cianca Daniela ed altri
- 4) Buccioni Fulvio e Buccioni renato
- 5) Angeletti Ascanio e Vita Santino

Chiedono che i terreni di loro proprietà vengano inseriti in zona B3 di completamento rurale.



# REGIONE LAZIO


DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio


Le zone B3, questo ufficio, per una maggiore salvaguardia del territorio, le ha stralciate perché in contrasto con la legge regionale 38/99 e rimandate ad uno studio più attento ed approfondito da esaminare in sede di Variante generale al PRG.  
Pertanto, le su indicate osservazioni non possono essere accolte.  
L'osservazione del Sig. Motelli Leo, con il quale chiede che il terreno di sua proprietà, inserito nel vigente PRG come zona di espansione C, sia modificato in zona B.  
Il comune in sede di controdeduzioni approva l'osservazione.  
Questo ufficio ritiene che l'osservazione non possa essere accolta in quanto, l'area non ha le caratteristiche di zona B di cui al D.M. 1444/68 e inoltre, romperebbe omogeneità territoriale di tutto il comparto C e non sarebbero rispettati gli standard urbanistici.

In relazione a quanto precede, il "Comitato Regionale per il Territorio" è dell'avviso che non sussistono motivi ostativi all'approvazione di detta Variante; pertanto, è del

## PARERE

che la Variante al P.R.G., adottata dall'Amministrazione Comunale di Greccio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2002, sia meritevole di approvazione con le riportate modifiche, introducibili d'Ufficio, ai sensi dell'art. 3, della legge 6 Agosto 1967 n°765.

IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.  
(arch. Lucio Zoppini)  


IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.p.T.  
(arch. Daniele Iacovone)  






IL DIRETTORE REGIONALE  
(ARCH. DEMETRIO CARINI)

**COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO**  
**Voto n. 180/3, del 13 Maggio 2010.**

Relatore:  
arch. Michele Angelo Carboni

OGGETTO: Comune di Greccio (RI).  
Variante al Piano Regolatore Generale.  
Controdeduzioni comunali al Voto n.157/1, del 12 Marzo 2009.  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, del 7 Maggio 2009.  
Riferimento L. 1150/42.



**IL COMITATO**

Preso atto che, con nota n. 10485, del 14 Dicembre 2009, assunta al protocollo di questa Direzione Regionale con il n. 274933, in data 30 Dicembre 2009, il Comune di Greccio ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, del 7 Maggio 2009, avente per oggetto: "Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 33 del 13 dicembre 2002. Determinazioni sul Voto del Comitato Regionale per il Territorio n. 157/1".

**La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti Atti ed elaborati:**

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 7 Maggio 2009;
2. Tav. n. 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
3. Tav. n. 5 ter - integrazioni a seguito del Voto del C.R.p.T.;
4. Tav. n. 6 ter - integrazioni a seguito del Voto del C.R.p.T..

**PREMESSO:**

Con Voto n. 157/1 del 12 Marzo 2009, il C.R.p.T. ha espresso il Parere che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Greccio, fosse meritevole d'approvazione, con le seguenti modifiche, da introdursi in sede di Controdeduzioni:

- *Al riguardo delle vigenti perimetrazioni di tipo C che verrebbero riproposte quali zonizzazioni di completamento residenziale, al fine di una loro corretta individuazione, si ritiene opportuno che, in sede di controdeduzioni al presente Voto, l'Amministrazione comunale, produca un elaborato grafico integrativo, in*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio



*scala congrua, che possa rappresentare le previsioni dello strumento urbanistico vigente, correlate con quelle della Variante proposta.*

- *Inoltre, sempre in considerazione delle vaste aree proposte in Variante, da zonizzazioni di "espansione residenziale" a zonizzazioni di "completamento residenziale" e, non tutte compromesse, si ritiene che l'Amministrazione comunale, sempre in sede di controdeduzioni, definisca la perimetrazione della quota parte delle predette aree che presentino gli specifici requisiti delle zone di tipo "B", di cui al D.M. 1444/68, con rilassamento a zonizzazioni di tipo "C", delle parti restanti, le quali, dovranno essere attuate tramite comparti, con indice territoriale di 0,8 mc/mq.*
- *Nelle premesse delle Norme Tecniche della Variante dovrà essere riportato integralmente l'articolo 2 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale – tav. 11/B "tipologie edilizie e normativa", a chiarimento delle simbologie applicate nella normativa.*


Il Comune di Greccio, con Deliberazione consiliare n. 6, del 7 Maggio 2009, ha formulato le proprie Controdeduzioni in merito, rappresentando di condividere le proposte di modifica regionali.

A seguito di quanto rappresentato, si rende necessario sottoporre le Controdeduzioni comunali al Voto n.157/1, del 12 marzo 2009 al "Comitato Regionale per il Territorio".

## CONSIDERATO

Che il Consiglio Comunale, come rappresentato nella Delibera Consiliare n. 6 del 7 Maggio 2009:

- ha preso atto della nota prot. 52374, del 20 Marzo 2009 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – con la quale viene trasmesso il Voto del "Comitato Regionale per il Territorio", reso nella Seduta n. 157/1, del 12 Marzo 2009, in merito alla Variante urbanistica;
- non ha apportato Controdeduzioni a quanto deciso dal "Comitato Regionale per il Territorio", in merito alla Variante al P.R.G. adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13 Dicembre 2002, di cui al Voto n. 157/1, del 12 Marzo 2009;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

- ha approvato gli elaborati integrativi relativi alla riclassificazione in zone "B" di completamento residenziale e delle zone "C" d'espansione residenziale, nonché le Norme Tecniche di Attuazione integrate, così come richiesto nel Voto del "Comitato Regionale per il Territorio".

Avendo il Comune adempiuto puntualmente a quanto richiesto dal C.R.p.T., con Voto n. 157/1, del 12 Marzo 2009, come meglio rappresentato nelle tavole allegate alla Variante n. 2 - 5 ter. - 6 ter., questo Comitato è del

## PARERE

che la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Greccio, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, del 13 Dicembre 2002, possa proseguire il suo iter d'approvazione.

IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.

(arch. Lucio Zappini)

IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.p.T.

(arch. Daniele Iacovone)

